



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2011, proposto da:
Societa' Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giardini, Alberto Alessandro
Caretta, con domicilio eletto presso l'avv.to Umberto Giardini in Torino, via
Grassi, 9;

contro

A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona
dei Ministri pro tempore, non costituiti;

per l'annullamento

del provvedimento ANAS 24.1.2011, prot. CDG-0009985-P, ricevuto il 27.1.2011,
avente ad oggetto progetto esecutivo collegamento autostradale Asti-Cuneo.
Tronco I - II Completamento della Barriera di Castelletto Stura;

della relazione istruttoria di Anas, Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, non nota alla ricorrente;

di ogni altro atto antecedente o susseguente o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione della convenzione che disciplina il rapporto di concessione in materia di approvazione dei progetti dei lavori, difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;

2) Con riferimento alla decurtazione della voce "lavori a base d'appalto" (decurtazione pari ad € 7999.090,23): violazione dell'art. 133 co. 8 del d.lgs. 163/2006. Violazione di legge per motivazione carente e/o incongrua e/o contraddittoria; eccesso di potere per errore grave e manifesto, difetto di istruttoria, omessa considerazione di documenti prodotti in sede istruttoria, disparità di trattamento

3) Con riferimento alla riduzione prove di laboratorio (per € 6.093,26), accantonamento ex art. 133 del d.lgs. 163/2006 (compensazioni materiali per 6.093,26) e imprevisti (per € 30.466,32)

4) Con riferimento alla decurtazione della voce "spese generali" (del valore di € 345.755,16): violazione della vigente convenzione di concessione. Difetto di

motivazione. Eccesso di potere per mancata osservanza di provvedimenti interni.
Violazione del comma 20 dell'art. 20 della vigente convenzione di concessione.

Rilevato che, dal provvedimento impugnato, si evince che parte resistente ha applicato un prezzario non aggiornato, con ciò non solo decurtando il dovuto ma conseguentemente anche ridimensionando tutte le voci computate in percentuale sugli importi ridotti (motivi I, II, III).

L'applicazione di un prezzario del 2005 (non solo risalente nel tempo ma pacificamente superato da un nuovo prezzario ANAS adottato nel 2009) in relazione ad un progetto esecutivo di variante inviato ad ANAS nel 2010 è priva nell'atto impugnato di motivazione e non risulta conforme a diritto.

Ugualmente ingiustificata è la liquidazione delle spese generali nell'importo dell'8% anzicchè

al 10%, come previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della convenzione in essere tra le parti (doc. 2 parte resistente) e D.M. 22.5.1992 n. 1334 (doc. 8 parte resistente), ivi richiamato.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, poiché i parametri adottati dall'amministrazione per la decurtazione confliggono con la disciplina in essere tra le parti e la vigente normativa e non trovano alcuna giustificazione nell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato in parte qua.

Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)